

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO  
DEL COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA

Allegato alla deliberazione C.C. n. 83 del 23 luglio 1996

ARTICOLO 1 - DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

1. I dieci rappresentanti del Comune per la costituzione del Collegio Arbitrale di disciplina, designati dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, rimarranno in carica per la durata del mandato amministrativo. In tal senso deve intendersi anche la durata di quattro anni prevista nell'art. 12 - comma 4 - del Regolamento disposizioni in materia di disciplina del personale, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 14.5.1996. Il periodo di quattro anni è infatti inteso come normale durata di un mandato amministrativo.
2. Non possono esservi nominati i componenti della Giunta Comunale.

ARTICOLO 2 - DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI DIPENDENTI

1. I dieci rappresentanti dei dipendenti, estratti a sorte fra tutti i dipendenti, rimarranno in carica per la durata del mandato amministrativo per il quale sono stati eletti.
2. Non possono essere designati i dipendenti assegnati all'ufficio individuato quale responsabile dei procedimenti disciplinari.
3. Come previsto dall'art. 12 - comma 7 - del Regolamento disposizioni in materia di disciplina del personale, tutti i componenti del Collegio hanno un titolare ed un supplente per garantire la continuità dell'azione disciplinare.

ARTICOLO 3 - NOMINA DEL SEGRETARIO DEL COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA

1. Con la stessa deliberazione della Giunta di cui al precedente art. 1, sarà nominato segretario del Collegio Arbitrale un dipendente avente la qualifica funzionale non inferiore alla VI, nonché un segretario supplente.
2. Non possono essere designati gli appartenenti all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

ARTICOLO 4 - RIUNIONE PER L'INDICAZIONE DEI CINQUE PRESIDENTI DEL COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA

1. I venti componenti designati saranno convocati dal funzionario responsabile dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Alla riunione assiste il segretario designato, ai sensi del precedente art. 3, che redigerà apposito verbale.



2. Assume la presidenza della riunione il componente designato dall'Amministrazione più anziano che, con il segretario, firmerà il verbale di cui al comma 1.
3. I componenti presenti indicano, di comune accordo, cinque presidenti, esterni all'Amministrazione, di provata esperienza.
4. In caso di mancato accordo troverà applicazione l'art. 59, comma 8, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.
5. Per la convocazione e lo svolgimento della riunione saranno osservate, in quanto applicabili, le procedure e discipline vigenti per le riunioni del Consiglio Comunale.

#### ARTICOLO 5 - COSTITUZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA

1. L'imparzialità del Collegio Arbitrale di disciplina è assicurata sin dalla sua costituzione affidata alla sorte come segue:
  - nella stessa seduta di cui al precedente art. 4 inseriscono nell'urna due serie di numeri da 1 a 10, una serie su carta bianca per i primi ed una serie su carta colorata per i secondi, intendendosi corrispondente a ciascun numero il nominativo elencato nel verbale;
  - osservando le normali formalità prescritte per i sorteggi vengono estratte di volta in volta due schede di colore bianco e due schede colorate;
  - i quattro numeri estratti, corrispondenti ai designati risultanti dall'elenco dei presenti, vanno a formare, con il primo presidente indicato nel verbale, il Collegio Arbitrale di disciplina;
2. La stessa procedura sarà osservata per la composizione degli altri quattro Collegi.

#### ARTICOLO 6 - ASSEGNAZIONE DEI RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. L'ufficio comunale competente per i procedimenti disciplinari assegnerà i ricorsi, rispettando l'ordine di presentazione degli stessi, al Collegio Arbitrale di disciplina osservando l'ordine dei 5 Collegi costituiti risultante dal verbale di cui al precedente art. 5.

#### ARTICOLO 7 - FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA

1. Il presidente del Collegio Arbitrale di disciplina, ricevuto dall'ufficio competente il ricorso del dipendente e la relativa documentazione istruttoria, convocherà il Collegio per i seguenti adempimenti:



- a) accertamento della disponibilità di tutti i suoi componenti;
  - b) esame della documentazione prodotta;
  - c) accertamento della inesistenza di cause di incompatibilità;
  - d) fissazione della data per la convocazione dell'interessato.
2. In caso di accertata indisponibilità o incompatibilità, nonché nel caso di ricusazione di cui al successivo articolo 8 dei componenti il Collegio, sono chiamati a farne parte i corrispondenti supplenti.
  3. Per la validità delle riunioni del Collegio è richiesta la presenza di tutti i suoi componenti. Venendo a mancare, nel corso del procedimento, la disponibilità di un suo componente, ferma restando la validità di tutti gli atti compiuti, sarà sostituito con il relativo supplente.
  4. Alle sostituzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 provvederà, con apposite motivate determinazioni, il responsabile dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
  5. Ai lavori del Collegio Arbitrale si applicano, se non diversamente disciplinato da norme speciali, le procedure e le norme che disciplinano le sedute della Giunta Comunale.
  6. L'incarico di relatore è affidato dal presidente del Collegio ad un componente ovvero è svolto direttamente dal presidente stesso.
  7. Di ogni riunione il segretario redige il verbale che viene sottoscritto da tutti i suoi componenti.
  8. Le decisioni vengono assunte con votazione segreta.

#### ARTICOLO 8 - RICUSAZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO ARBITRALE

1. Ogni componente il Collegio Arbitrale può essere ricusato:
  - a) se ha interesse personale nel procedimento o se il dipendente giudicabile sia debitore o creditore di lui, della moglie e dei figli;
  - b) se ha dato consiglio o manifesto il suo parere sull'oggetto del procedimento al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni;
  - c) se vi è grave inimicizia tra lui (o alguno dei suoi prossimi congiunti) ed il dipendente sottoposto a procedimento;
  - d) se qualcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore;



- c) se e parente o affine entro il secondo grado del funzionario istruttore o dell'eventuale consulente o patrocinatore dell'inculpato.
2. La ricusazione è proposta con dichiarazione sottoscritta dal giudicabile e presentata all'ufficio designato per i procedimenti disciplinari dall'interessato o dal difensore eventualmente nominato.
  3. L'istanza di ricusazione può essere altresì trasmessa a mezzo raccomandata postale.
  4. Sull'istanza decide, in via definitiva, il Collegio Arbitrale di disciplina, sentito il ricusato. La discussione o la votazione del Collegio si svolgono in assenza del ricusato; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
  5. In caso di ricusazione di un componente, lo stesso viene sostituito come al precedente art. 7 - comma 2.

#### ARTICOLO 9 - ASTENSIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA

1. I componenti del Collegio Arbitrale di disciplina ricusabili per i motivi di cui al precedente art. 8 hanno il dovere di astenersi anche quando non sia stata proposta specifica istanza di ricusazione.
2. I vizi riscontrati nella composizione del Collegio possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare anche se il giudicabile non li abbia rilevati in precedenza.

#### ARTICOLO 10 - TRATTAZIONE ORALE

1. Nella seduta fissata per la trattazione orale, il relatore riferisce in presenza del dipendente.
2. L'interessato e/o il suo difensore può svolgere oralmente la propria difesa ed ha la parola per ultimo.
3. I componenti il Collegio possono rivolgere al dipendente domande in ordine a circostanze che risultino agli atti e chiedere chiarimenti in ordine agli assunti difensivi.